



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

Città di Camisano Vicentino

ORIGINALE

ORDINANZA N. 166 del 24-10-2025

Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA - PERIODO DAL 27 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026

Ordinanza per il contenimento delle polveri sottili

secondo P.R.T.R.A., ed a seguito del verbale T.T.Z. del 16/09/2025

IL SINDACO

Premesso che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *"Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Preso atto che:

- la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il *"Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano"*, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e

congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM₁₀ sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM₁₀ misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM₁₀, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM₁₀;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM₁₀ sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 µg/m³ secondo il seguente schema:
 - LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
 - LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
 - LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
 - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Camisano Vicentino risulta ora inserito nella zona "IT0522 - Pianura" nell'ambito del PRTRA;
- il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM₁₀, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- nel frattempo il 14/10/2024 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/Ce);
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 377 del 15/04/2025 (BUR n. 56 del 29/05/2025), ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);
- tale aggiornamento di Piano si propone come strumento che, in continuità con il Piano del 2016, individua le ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell'aria vigenti che costituiscono inoltre il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria più sfidanti, ed include pertanto, in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti successivi all'approvazione dell'ultimo piano, comprese quelle della DGR n. 238/2021 e s.m.i., rendendole strutturali all'interno del Piano stesso;

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM₁₀);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192"*, in particolare l'art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;
- Gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"* e relativo Regolamento;
- La Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR *"Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione"*;
- La delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: *"i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni"*

riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale”;

- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed aggiornamenti;
- La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”;
- L'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell'ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006”;
- la comunicazione della Provincia di Vicenza, pervenuta in data 18.09.2025 prot. 16389;

Visto l'indirizzo dettato dalla Giunta Comunale nella seduta del 30.09.2025;

Valutati gli esiti del T.T.Z. del 16/09/2025 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

con la presente

ORDINA

l'istituzione fino al 30 aprile 2026 degli obblighi e divieti di seguito indicati:

A. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI ALTO-EMISSIVI E MEZZI DI CUI AGLI ARTT. 57 E 58 DEL C.d.S. IN BASE ALLE CONDIZIONI DI ALLERTA PM10 (AZIONI OPERATIVE T.3.a e T.3.c):

- A1) divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 18,30, dal lunedì al venerdì, escluse giornate festive infrasettimanali, nella parte di territorio comunale delimitata in colore rosso nell'allegata planimetria facente parte integrante della presente ordinanza (allegato1) per i seguenti veicoli:
- A1a) *Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo Codice della Strada”), che siano classificati “EURO 0” ed “EURO 1” ALIMENTATI A BENZINA o classificati “EURO 0”, “EURO 1” ed “EURO 2” AD ALIMENTAZIONE DIESEL* esclusi quelli adibiti al trasporto di linea o utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento) o utilizzati per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indivisibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n);
 - A1b) i suddetti veicoli individuati al precedente punto A1a per i quali il proprietario abbia aderito al progetto MOVE-IN, sono esclusi dal divieto di circolazione solo in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);
 - A1c) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5;
 - A1d) Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1e a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii. “Nuovo codice della strada” classificati “EURO 0”;
- A2) AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) PROLUNGATO (DUE BOLLETTINI SUCCESSIVI), divieto della circolazione ed uso dei mezzi di cui agli artt. 57 e 58 del C.d.S (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III, estese all'intero territorio comunale
- A3) Divieto in tutto il territorio comunale di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del

conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici e di passaggi a livello. (6)

B. DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI, DIVIETO E LIMITAZIONE DI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO (AZIONI OPERATIVE AG.1.a e E.7.a):

In tutto il territorio comunale è fatto divieto:

- B1) Di procedere all'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (Azione Operativa AG.1.a), invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento dello stesso presso il centro comunale di raccolta sito in Via Cà Marzare. Sono fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs. n. 19 del 2021). (7)
- B2) Di realizzare, falò rituali (Azione Operativa E.7.a). In deroga a tale divieto generalizzato sono consentiti se effettuati in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, con i seguenti obblighi:
- B2a) limitare le dimensioni della pira entro i 4 metri di altezza massima ed i 3 metri di diametro alla base;
 - B2b) utilizzare biomassa correttamente stagionata mantenuta il più possibile secca e asciutta, legna naturale, (non verniciata e non trattato con solventi e simili) e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica;
 - B2c) adottare le seguenti misure di contenimento dei rischi e delle emissioni:
 - posizzarli lontani da siepi, alberi, fienili, abitazioni garage, tende gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
 - non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
 - di rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio tra cui il DM 261/96, la nota dal Ministero dell'Interno del 28/7/2017 e del 18/7/2018;
 - garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;
 - garantire via di esodo in caso di necessità;
 - spegnerli con acqua entro un'ora dall'accensione, con smontaggio e smaltimento dei residui entro il giorno successivo.
 - smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi.
- B3) Di effettuare manifestazioni utilizzando fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a), (Azione Operativa E.7.a). In deroga a tale divieto generalizzato sono consentiti se effettuati in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;
- B4) Di effettuare barbecue afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria utilizzando combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) - (Azione Operativa E.7.a) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) e AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO). Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria (svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas). (11)

C. LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DELLE TEMPERATURE IN AMBIENTE INTERNO (AZIONE OPERATIVA E.3a) E DIVIETO DI UTILIZZO DI APPARECCHI CIVILI ALTO EMISSIVI ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE (AZIONE OPERATIVA E.1a):

In tutto il territorio comunale sono istituiti i seguenti obblighi e divieti:

- C1) l'obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica "E", fatte salve le eccezioni alla durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 comma 6 del DPR 16/04/2013 n. 74 e smi, di non superare il limite massimo per le temperature medie, misurato ai sensi dell'art. 3 del medesimo DPR:
- C1a) 19°C (+2°C di tolleranza) in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) per gli edifici, classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93, con le sigle:
- E.1, residenza e assimilabili;
 - E.2, uffici e assimilabili;
 - E.4, attività ricreative e assimilabili;

- E.5, attività commerciali e assimilabili;
- E.6, attività sportive;
- E.7, Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 4 comma 5 del DPR 16/04/2013 n. 74 per le seguenti categorie di edifici:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

C1b) 17°C (+2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati in base all'art. 3 del DPR 412/93, con la sigla E8, fatti salvi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 lett. e) del DPR 16/04/2013 n. 74 i casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

C1c) 18°C (+2°C di tolleranza) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) E AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) per gli edifici di cui al precedente punto C1a e con le medesime eccezioni ivi previste;

C2) il divieto di utilizzare generatori di calore e stufe alimentati a biomassa legnosa, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:

C2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);

C2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

D. OBBLIGO DI UTILIZZO DI PELLETT CERTIFICATO IN CLASSE A1 IN GENERATORI DI POTENZA TERMICA NOMINALE FINO A 35 KW (AZIONE OPERATIVA E.3.d) E OBBLIGO DI CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILABILI E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO PER EVITARE LE DISPERSIONI ENERGETICHE (AZIONE OPERATIVA E.3.b):

In tutto il territorio comunale è fatto obbligo:

D1) di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;

D2) di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. (12)

E. EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):

Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti C1c e C2b, diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale oppure dopo l'affissione degli appositi avvisi sulle bacheche comunali, oppure altra modalità di segnalazione prevista dal Comune, del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale;

INVITA

a) La cittadinanza:

- ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
- ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
 - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione di PM₁₀;
 - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);

- limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
 - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

INFORMA

La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:

- a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- b) la classificazione dei veicoli può avvenire tramite:
- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
 - visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" – "Euro 1" – ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.
- c) la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- d) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il "Bollettino livelli di allerta PM10" nelle giornate di lunedì, **mercoledì** e **venerdì**. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web:
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>
- e) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: <http://aria.provincia.vicenza.it/>

ECCEZIONI (13)

1. Veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
2. Veicoli alimentati a GPL o a gas metano;
3. Veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada"; dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale e con targa non civile ed anche targhe sotto copertura o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione, si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285;
4. Veicoli speciali definiti dall'articolo 54 lett. f, g e n del Codice della Strada, i mezzi destinati a servizi di pubblica utilità ed altri espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
5. Veicoli e conducenti della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, della Polizia Locale e Provinciale e della Protezione Civile;
6. Veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale;
7. Autobus adibiti a servizio pubblico e trasporto scolastico;
8. Veicoli degli Enti Locali, compresi i veicoli delle aziende partecipate dal Comune, ULSS, ARPAV, Poste, Enti gestori della Reti Elettrica, del Gas, dell'Acqua e Telefonica e di altri Enti gestori di pubblici servizi;
9. Veicoli degli istituti di vigilanza privata e i veicoli adibiti al pronto intervento su impianti tecnologici (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc...)
10. Veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1 lettera a), b), c), d), ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati al veicolo;
11. Veicoli utilizzati dalle ditte che intervengono nel piano neve per conto degli enti locali (Comune e Provincia), sia per spazzamento che per distribuzione di sali e ghiaino in funzione preventiva;
12. Veicoli adibiti per il trasporto e al servizio di disabili (munite di contrassegno), di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Locali o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi, e visite mediche;
13. Veicoli di trasporto pasti confezionati per mense o comunità;
14. Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito;
15. Veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni:

- a) **di cui al punto A1 e relativi sottopunti, del presente provvedimento** è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) del C.d.S. (tali obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento);
- b) **di cui ai punti successivi del presente provvedimento** è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti, all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- 1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale, nel sito Internet istituzionale, e negli spazi di pubblica affissione ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- 2) Che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Provincia di Venezia, Contrà Gazzolle 1, 36100 Venezia;
 - alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 "Berica";
 - ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, Via Zamenhof 353, 36100 Venezia;
 - al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
 - al Comando dei Carabinieri di Camisano Vicentino;
 - alla Società Vicentina Trasporti S.r.l.;
 - alla Società BusItalia Veneto S.p.A.;
 - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l'inserimento degli avvisi sui pannelli a messaggio variabile - LORO SEDI.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento: Andrea Nizzetto

Dalla Residenza Municipale, 24 ottobre 2025

IL SINDACO
Renzo Marangon

(documento sottoscritto digitalmente)

NOTE:

- (1) Viene riproposto anche per questa stagione termica lo schema di ordinanza unica per i tre livelli di allerta e per l'intero periodo al fine di semplificare la gestione per il comune oltre che la ricognizione delle misure adottate. L'attivazione delle misure relative ai livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) verrà quindi portata a conoscenza della cittadinanza non con l'adozione di ulteriori ordinanze ma con i mezzi che sono nella disponibilità del comune quali ad esempio:
 - l'installazione della nuova segnaletica stradale;
 - l'affissione degli appositi avvisi sulle bacheche comunali;
 - l'inserimento dell'avviso sui pannelli a messaggio variabile;
 - eventuale altra modalità di segnalazione prevista dal comune.
- (2) Si ricorda che la data di inizio dei divieti e/o obblighi non può essere anteriore alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
- (3) Eventuale: se esiste ed è pertinente.
- (4) Eventuale: ad esempio per la delimitazione dell'area di limitazione del transito dei veicoli o per le eccezioni al divieto di transito.
- (5) L'ambito di limitazione del transito dei veicoli può essere definito con un elenco di vie oppure con una apposita planimetria, si ricorda che la limitazione va riferita alle strade urbane (allegato B DGR n. 238 del 02 marzo 2021).
- (6) L'ordinanza dovrebbe individuare gli impianti semaforici oggetto dell'obbligo, tipicamente quelli inseriti all'interno dei centri abitati.
- (7) Nei soli comuni classificati, ai sensi del DM MIPAAF 591685 del 11/11/2021, come totalmente o parzialmente montani svantaggiati, eventuali deroghe al divieto di abbruciamento vengono concesse esclusivamente mediante ordinanza sindacale comprensiva di delimitazione delle aree agricole eligibili per l'abbruciamento di residui agricoli, ai sensi di quanto previsto dall'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006, derivanti da potature di colture arboree permanenti nelle aree con una pendenza tale da non rendere possibile la trinciatura, lo sminuzzamento o l'allontanamento meccanico dei residui colturali tramite la "viabilità ordinaria" e laddove non siano attivate le misure emergenziali per il rispetto della qualità dell'aria. (Sono parzialmente interessati Bassano del Grappa, Breganze, Cornedo Vicentino, Marostica, 'Mason Vicentino', Pianezze, Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Santorso, Schio, Trissino).
- (8) Questa voce va inserita qualora il comune scelga di vietare queste attività (la voce è alternativa alle successive due se il comune sceglie di vietare sia i falò sia i fuochi d'artificio). In via generale è vietata l'organizzazione di eventi privati ed il comune può vietare falò e fuochi d'artificio o consentirli nel limite massimo di due complessivi.
- (9) Questa voce va inserita se invece il comune decide di consentire queste attività. Si ricorda che in tal caso l'ordinanza può consentire non più di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d'artificio) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali (la voce è alternativa alla precedente). I comuni che intendono autorizzare i falò e/o fuochi d'artificio possono individuare i due eventi consentiti già in questa ordinanza o individuarli in seguito con successivo apposito provvedimento.
- (10) Questa voce va inserita se invece il comune decide di consentire i fuochi d'artificio. Si ricorda che in tal caso l'ordinanza può consentire non più di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d'artificio) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali (la voce è alternativa alla precedente). I comuni che intendono autorizzare i falò e/o fuochi d'artificio possono individuare i due eventi consentiti già in questa ordinanza o individuarli in seguito con successivo apposito provvedimento.
 Per quanto riguarda l'utilizzo dei fuochi d'artificio:
 - classificati F1 sono sempre ammessi;
 - classificati F2, F3, F4 sono vietati in condizioni emergenziali di allerta (arancio o rossa) ed ammessi in assenza di allerta (livello verde) nel limite dei 2 eventi complessivi, se consentito dall'ordinanza, qualora promossi o autorizzati dal Comune in occasione di festeggiamenti tradizionali.
 Classificazione dei fuochi d'artificio (D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a): Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) fuochi d'artificio:
 - 1) categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;
 - 2) categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
 - 3) categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
 - 4) categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.

- (11) Per barbecue si intende "l'apparecchiatura fissa o portatile con griglia, utilizzata per la cottura di cibi **all'aperto**". Per questa ragione il divieto si applica ai "barbecue/preparazione di caldarroste" situati all'esterno dei locali e solo nel caso in cui siano alimentati a biomassa solida (sono dunque esclusi, per esempio, i barbecue a gas). Sono inoltre esclusi da tale divieto i "barbecue/preparazione di caldarroste" non afferenti ad attività economiche, ovvero quelli preparati da privati cittadini.
- (12) Eventuali deroghe potranno essere consentite in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia pari a quella della chiusura delle porte, avendo sempre presente la necessità di un approccio sostenibile anche dal punto di vista dei consumi. In proposito potrà comunque essere valutata energeticamente.
- (13) Le eventuali deroghe ai divieti di circolazione previsti devono essere adeguatamente motivate e non possono riguardare in via generale i veicoli alimentati a metano o GPL ora ricompresi tra i veicoli oggetto di divieto in base alla classificazione Euro. Per le eventuali deroghe è bene che i comuni si coordinino così da avere omogeneità applicativa e chiarezza per l'utenza.
- Come indicato dal Nuovo Accordo di Bacino Padano (DGR n. 836/2017), si intendono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) del Codice della Strada. Sono altresì esclusi dalla limitazione i veicoli elettrici.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
MARANGON RENZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.